



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

‘ADDA MARTESANA’

Città Metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana

Comuni di **Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana - Truccazzano**

SETTORE 4 FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Determinazione n. 78 del 06-09-2023

Registro generale n. 788 del 06-09-2023

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023.
PARTE STABILE E VARIABILE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO altresì:

- a) che i Comuni aderenti all'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' hanno approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' con le seguenti deliberazioni consiliari:
 - n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano;
 - n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;
 - n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
 - n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;
- b) che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016;

c) che, infine, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' in data 16 giugno 2016.

VISTO il Titolo IV dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' ad oggetto *Uffici e personale*, che disciplina l'organizzazione degli uffici, la gestione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.

VISTO il comma 2 dell'art. 34 dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' ad oggetto *Organizzazione degli uffici e del personale*, il quale stabilisce che l'Unione, mediante appositi atti deliberativi, disciplina:

- a) la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio;
- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

VISTO il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", approvato con Delibera di Giunta dell'Unione N. 10 del 17 ottobre 2016 e modificato con Delibera di G.U. N. 79 del 15 novembre 2017.

VERIFICATO che le normative in materia destinate e valide per gli enti locali quali i Comuni sono totalmente applicabili agli organi dell'Unione di Comuni, in quanto esso stesso Ente Locale così definito all'art. 32 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali.

CONSIDERATO che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" ha accettato il conferimento all'Unione di tutte le funzioni comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana".

ATTESO:

- che a seguito della stipula della convenzione per il conferimento delle funzioni di cui sopra, come previsto dall'art. 5, con decorrenza 01/11/2016 i Comuni hanno trasferito all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio, così come disciplinato dall'Accordo Sindacale sottoscritto in data 15/09/2016 ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 47 della Legge 428/1999, per effetto di trasferimento di attività e precisamente delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012, con conseguente riorganizzazione dell'Ente;

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:
 - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTO l'art. 8, c. 4, CCNL 16 novembre 2022 che dispone:

"4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione.

Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)."

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 36 in data 04/05/2023, recante linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica, in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo 2023;

VISTO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023;

RIASSUNTO il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2023 nei prospetti allegati al presente atto:

PRESO ATTO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.*

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2023, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;
- ai sensi dell' art. 67 comma 7 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017;*

VISTI i Fondi per le risorse decentrate relativi all' anno 2016 dei singoli Comuni aderenti all'Unione, come da singole Tabelle 15 del Conto annuale delle spese del personale per l'anno 2016.

RICHIAMATI altresì

- la deliberazione n. 116/2018 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nella quale si afferma che il limite esposto al precedente punto si applica anche al Segretario Comunale;
- la deliberazione n. 6/2018 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, contenente il principio di diritto secondo il quale gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (così come modificato, a decorrere dal 01/01/2018, dall'art. 1, comma 526, Legge 27/12/2017, n. 205 *“Legge di Bilancio 2018”*) non sono soggetti al limite di cui al sopra citato art. 23, comma 2;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., il quale prevede che gli Enti Locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;
- la Circolare n. 20 del 08/05/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP - Ufficio VI, la quale ha fornito le istruzioni operative per operare la decurtazione permanente di cui all'art. 1, comma 456, Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i.; inoltre, ha indicato che detta decurtazione permanente debba essere certificata dal Revisore dei Conti;
- la Circolare n. 20 del 05/05/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF - Ufficio II, la quale afferma l'obbligo di verifica da parte del Revisore dei Conti del *“Fondo risorse decentrate”*;

DATO ATTO CHE:

- la presente Unione è un Ente privo di dirigenza e che le funzioni dirigenziali sono conferite, con decreto del Sindaco, ai Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 109, comma 2, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- ai fini del rispetto del già citato limite ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 e s.m.i., le *“Posizioni Organizzative”*, di cui sono titolari i Responsabili di Settore con relativa *“Retribuzione di posizione”*, istituite dall' Unione sono mutate nel numero e nel valore economico rispetto all'anno 2016;
- l'Unione rispetta il vincolo in materia di contenimento della spesa complessiva di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e s.m.i.;
- che il limite del valore delle posizioni organizzative riferite all'anno 2016 ammonta ad Euro 214.807,63 (dato da retribuzione di posizione più risultato);

- che il valore delle posizioni organizzative a Bilancio per l'anno 2023 ammonta ad Euro 190.443,00 (di cui euro 142.500,00 destinate a retribuzione di posizione, Euro 42.750,00 destinate a risultato, euro 3.000,00 destinate a risultato per sostituzioni, euro 2.193,00 destinate a risultato fuori limite ex art. 23);

CONSIDERATO:

- che a seguito di diverse, ma costanti, indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti il limite di cui all'art. 23 del D.L. 75/2017 va rispettato per l'amministrazione del suo complesso;
- che è intervenuta anche la Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare del Conto annuale 2020 che alla scheda Sici 1.sez Leg ha specificato che il limite di cui all'art. 23 c.2 del D.Lgs 75/2017 è riferito alla retribuzione accessoria complessiva dell'amministrazione (dirigenti, non dirigenti, P.O. ecc.);
- che la Ragioneria Generale dello Stato con le *Circolari* 10 giugno 2022, n. 25 e 8 giugno 2023, n. 23 ha rivisto la compilazione delle tabelle per quanto concerne l'accessorio del segretario, e ha fornito indicazioni su quali sono le voci da monitorare ai fini del rispetto del limite 2016;
- che pertanto il limite da rispettare per l'amministrazione nel suo complesso costituito da: Fondo dipendenti + stanziamento delle P.O.+ fondo dello straordinario (+ eventuale fondo dirigenti) + retribuzione accessoria del Segretario;
- non tutte le voci dei fondi rientrano nel limite;
- che comunque è garantita la salvaguardia del limite 2016 originario;

ATTESO:

- che l'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, e il decreto interministeriale attuativo del 17 marzo 2020, recante le "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", hanno rivoluzionato la disciplina delle facoltà assunzionali dei Comuni, basate non più sul criterio del turn over, bensì su un sistema maggiormente flessibile, fondato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.
- che il medesimo DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, in riferimento al trattamento accessorio del personale recita: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*.
- che l'adeguamento del limite di cui all'art. 23 del D.L. 75/2017 previsto dal DM 17 Marzo 2020 è riferito alle maggiori assunzioni possibili grazie all'applicazione della nuova metodologia di calcolo degli spazi assunzionali prevista dal decreto-legge n. 34 del 2019;
- che la decorrenza dell'adeguamento è il 20 aprile 2020;
- che la Corte dei Conti, è intervenuta con la Deliberazione n. 4/sezaut/2021/gmig, del 31 marzo 2021, chiarendo definitivamente che le Unioni di Comuni non applicano il DM 17 Marzo 2020.

ATTESO che la norma sopra-citata non trova applicazione per le Unioni e che pertanto il limite non va adeguato in base al numero dei dipendenti.

RITENUTO pertanto non dover effettuare alcun adeguamento del limite di cui all'art. 23 del D.L. 75/2017;

RICHIAMATE le Circolari Mef Conto Annuale del Personale n. 18 del 28 giugno 2021, n. 25 del 10 giugno 2022 e n. 8 giugno 2023, n. 23, che hanno ridefinito l'incidenza della spesa per il trattamento economico accessorio del Segretario rispetto ai limiti di legge, rivedendone le voci del trattamento accessorio del Segretario che rientrano nel limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

RITENUTO opportuno, per maggior prudenza, in attesa di eventuali ulteriori specificazioni, e tenuto conto della peculiare situazione di questa Unione, dover effettuare un doppio controllo del rispetto del limite ex art. 23 del DL. 75/2017, sia tenendo presente delle indicazioni delle sopracitate Circolari (considerando pertanto l'accessorio del segretario), sia senza considerare il costo del segretario;

RICHIAMATE altresì:

- la Determinazione n. 23 (reg. gen. 151) del 21.02.2023 del Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane della presente Unione, avente ad oggetto: “Costituzione del Fondo risorse decentrate – parte stabile - anno 2023”;
- la Deliberazione di Giunta Unione N. 36 del 04.05.2023, avente ad oggetto: “Personale non dirigente. Fondo risorse decentrate per l’anno 2023. Indirizzi per la costituzione della parte variabile. Direttive per la contrattazione decentrata.”

DATO ATTO che:

- successivamente alla deliberazione di Giunta Comunale indicante la destinazione delle risorse aggiuntive variabili ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., occorre procedere alla costituzione definitiva del “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” di cui trattasi;
- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si deve tener conto del limite previsto dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 e s.m.i.;
- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si chiederà al collegio dei Revisori dei Conti il rilascio dell’apposito parere così come indicato dalla Circolare n. 20 datata 05/05/2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF - Ufficio II;

DATO ATTO quindi che il FONDO risorse stabili e variabili per le risorse umane e la produttività per l’anno 2023 è stato quantificato per complessive € 591.490,00 che, al netto della decurtazione permanente dei fondi ammontante ad Euro 6.669,03 ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013, oltre ad Euro 1.260,00 di altre decurtazioni permanenti al Fondo derivanti dal Fondo del Comune di Bellinzago Lombardo, diventano Euro 583.561,00;

TENUTO CONTO che la costituzione del “Fondo risorse decentrate” è materia non rientrante fra quelle oggetto di relazioni sindacali e che, pertanto, è un atto di esclusiva competenza dell’Ente;

TENUTO CONTO altresì che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006 ;

DATO ATTO che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2023 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto “*Controlli in materia di contrattazione integrativa*”;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001, dell’art. 7, comma 1;

RICORDATO che l’ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

RITENUTO quindi, in ogni caso, di riservarsi la facoltà di modificare, parzialmente o completamente, la costituzione del “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” di cui al presente provvedimento;

VISTI i conteggi indicati nell’allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO, infine, che ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, fermi restando in vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D. Lgs. 165/2001;

VISTO lo Statuto dell'UCL Adda Martesana;

VISTO il Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta Unione N. 10 del 17.10.2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 241/1990 e, in particolare, l'art. 6-bis rubricato "conflitto di interessi" che impone al responsabile del procedimento ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di astenersi in caso di conflitto di interesse, anche potenziale;

VISTA la L. 190/2012 che detta disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare l'art. 43;

RICHIAMATO quanto segue:

- il T.U. D.Lgs del 18 Agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs del 30 marzo 2001 n. 165;
- il vigente Statuto dell'UCL Adda Martesana;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'UCL Adda Martesana approvato con delibera di Giunta dell'Unione n. 10 del 17/10/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 02 del 02.03.2023 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art. 107 ed art. 109 del D.Lgs. 276/2000 s.m.i e di posizione organizzativa del Settore 4 "Finanziario e risorse Umanre" alla rag. Viviana Margherita Cerea;

RICHIAMATI inoltre i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana N. 4 del 28.03.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;
- deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana n. 8 del 02/02/2023 di adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2023-2025, approvato definitivamente con Deliberazione di Giunta Unione N. 35 del 27.04.23 (PIAO);

VISTO l'art. 51 dello Statuto Comunale

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità e dato, altresì, atto che ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 il presente provvedimento diverrà esecutivo col visto di regolarità contabile riportato a tergo della presente;

Tutto quanto sopra richiamato e premesso;

VISTO l'art. 51 dello Statuto Comunale

DATO ATTO che, a seguito della istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento, si attesta la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità e dato, altresì, atto che ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 il presente provvedimento diverrà esecutivo col visto di regolarità contabile riportato a tergo della presente;

DETERMINA

Per le ragioni in narrativa espresse, che qui si intendono integralmente riportate:

1.DI COSTITUIRE “ il Fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l’anno 2023” secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati in premessa come da prospetto allegato che parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter erogare il trattamento economico accessorio (ad esempio: indennità di comparto quota Fondo, progressioni economiche, indennità turno, ecc...) a favore del personale dipendente, fatta salva comunque la necessità di eventuale verifica alla luce di mutamenti normativi, o di future circolari interpretative nonché di significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali;

2.DI DARE ATTO che il FONDO risorse stabili e variabili per le risorse umane e la produttività per l’anno 2023 viene quantificato per complessive € 591.490,00 che, al netto della decurtazione permanente dei fondi ammontante ad Euro 6.669,03 ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013, oltre ad Euro 1.260,00 di altre decurtazioni permanenti al Fondo derivanti dal Fondo del Comune di Bellinzago Lombardo, diventano Euro 583.561,00;

3.DI DARE ATTO che il “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” di cui trattasi è quantificato nel rispetto:

- della vigente normativa in premessa esplicitata;
- delle altre norme in vigore in materia di personale;

4.DI RISERVARSI la facoltà:

- di modificare parzialmente o completamente, in ogni caso, la costituzione del “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” di cui al presente provvedimento;
- di procedere tempestivamente al recupero di eventuali somme erroneamente erogate tramite uno specifico “Piano di rientro”, il quale preveda la conseguente diminuzione degli importi della costituzione del “Fondo risorse decentrate” dell’anno in cui si accerta l’indebita erogazione (ed eventualmente, se necessario, degli anni successivi) fino al pieno recupero delle somme indebitamente liquidate;

5.DI DARE ATTO che l’importo di cui al punto 2 risulta esigibile nell’esercizio finanziario 2023;

6.DI DARE ATTO CHE:

- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si terrà conto del limite previsto dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 e s.m.i.;
- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si chiederà al Collegio dei Revisori dei Conti il rilascio dell’apposito parere così come indicato dalla Circolare n. 20 datata 05/05/2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF - Ufficio II;
- di riservarsi la facoltà di modificare parzialmente o completamente, in ogni caso, la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” di cui al presente provvedimento;

7.DI DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti correlati all’adozione del presente atto risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, sia per quanto concerne la gestione competenza/residui che la gestione di cassa, e con le regole di finanza pubblica;
- il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa in argomento ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

8.DI DARE ATTO, infine, che:

- non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di interesse nel procedimento da parte del sottoscrittore del presente provvedimento;
- ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., al fine del rilascio del relativo parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di determinazione, si attesta che la stessa è conforme ai principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
- la relativa spesa trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2022, e che la spesa per la corresponsione delle progressioni economiche e dell’indennità di comparto, risulta già impegnata ope legis ad inizio esercizio nel bilancio 2021 ai sensi dell’art. 183 comma 2 lettera “a” del D. Lgs. 267/2000;

9.DI DISPORRE:

-l'invio di copia del presente atto:

a. alle R.S.U. aziendali , alle OO.SS. di categoria,

b. all'O.I.V., alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica e al Revisore dei Conti;

-la pubblicazione sul sito internet in "Operazione Trasparenza"

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, li 06-09-2023

Il Responsabile del Settore
VIVIANA MARGHERITA CERA

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005